



L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI 2019

Interviene in caso di disoccupazione involontaria del lavoratore, erogando una rendita mensile per un periodo di tempo variabile. Vediamo i massimali per il 2019, le condizioni di accesso e le informazioni utili

La Naspi può essere richiesta in caso di disoccupazione involontaria del lavoratore dovuta a qualsiasi tipologia di licenziamento, compreso quello disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa; scadenza del contratto a termine; dimissioni per giusta causa; alcuni eventi che danno

luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Dimissioni per giusta causa

Sono quelle generate da mancato pagamento della retribuzione; molestie sessuali nei luoghi di lavoro; demansionamento; mobbing; conseguenze legate a trasferimenti di azienda; trasfe-

rimento della sede di lavoro non sorretto da "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive"; comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L'Inps ha precisato che, nell'ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Fatto salvo il caso in cui le dimissioni siano determinate da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore dovrà corredare la domanda di documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro, impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extra-giudiziale.

Nel caso in cui l'esito della lite dovesse escludere la sussistenza della giusta causa di dimissioni, l'Inps procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, successiva a un licenziamento illegittimo. Per tale motivo l'Istituto ha dato istruzioni agli operatori che ricevono le domande di avvisare il lavoratore che il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione sarà provvisorio, fino alla comunicazione dell'esito della controversia.



Risoluzione consensuale a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La tutela interviene anche nei casi di conciliazione presso le Direzioni territoriali del lavoro (Did), a seguito della procedura di comunicazione preventiva che le aziende devono attivare prima di procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tale procedura porta a una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e si riferisce ai lavoratori che rientravano nella sfera di applicazione dell'art. 18. Ne sono pertanto esclusi i dirigenti. Ai lavoratori che operano presso aziende con meno di 15 dipendenti non è previsto dalla legge il ricorso alla procedura di conciliazione, né la possibilità di accedervi volontariamente.

Risoluzione consensuale per rifiuto del trasferimento

Il diritto alla Naspi viene riconosciuto in caso di rifiuto a trasferirsi in altra sede aziendale distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti, o oltre, con i mezzi di trasporto pubblico. Ciò anche se, come accade di frequente in questi casi, le parti in sede di conciliazione convengono sulla corresponsione di somme a vario titolo, talvolta consistenti, diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro.

Offerta di conciliazione contratto a tutele crescenti

Il diritto alla Naspi è riconosciuto nell'ipotesi di licenziamento con

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata alla Naspi per via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

I canali utilizzabili:

- online, tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con apposito pin, attraverso il portale dell'Istituto;
- tramite contact center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 da rete mobile;
- tramite patronati/intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il periodo per il quale il lavoratore percepisce l'indennità di mancato preavviso si considera lavorato. Pertanto, se viene esonerato dal prestare in servizio il preavviso e il datore di lavoro gli corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 68° giorno a partire dall'ultimo di preavviso indennizzato.

L'indennità di disoccupazione subirà il differimento all'8° giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso solo nei casi in cui sia stata effettivamente corrisposta.

In caso di licenziamento per giusta causa, il termine dei 68 giorni decorre dal 30° giorno successivo alla data di cessazione.

accettazione dell'offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (i dirigenti ne sono esclusi).

Dimissioni lavoratrici madri e lavoratori padri

L'indennità è corrisposta in caso di dimissioni a inizio del periodo di gravidanza - 300 giorni prima della data presunta del parto - fino al compimento del 1° anno di età del bambino.

Requisito contributivo/lavorativo minimo

Occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione, versata nei 4 anni precedenti la disoccupazione, e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. Sul sito dell'Inps sono disponibili infor-

mazioni in merito alle tipologie di contribuzione e di attività utili al fine del raggiungimento di questi requisiti.

Misura

La rendita mensile si calcola prendendo a riferimento la retribuzione imponibile contributiva degli ultimi 4 anni, che viene divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

L'importo inizialmente erogato sarà pari al 75% del risultato della suddetta operazione nel caso in cui non sia superiore a 1.221,44 euro, altrimenti si aumenta di un importo pari al 25% della parte eccedente i 1.221,44 euro.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo di 1.328,76 euro. Tale importo viene annualmente rivalutato in base all'inflazione.



L'assegno iniziale viene ridotto del 3%, a cadenza mensile, a decorrere dal 1° giorno del quarto mese di fruizione.

La Naspi non soggiace al prelievo del 5,84% previsto dalla legge 41/86.

Durata

La Naspi viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nei 4 anni precedenti, per un massimo di 24 mesi.

Dichiarazione di immediata disponibilità

Si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La domanda per usufruire della Naspi equivale a rendere attiva la Dichiarazione di immediata di-

sponibilità ed è trasmessa dall'Inps all'Anpal (l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità Naspi deve contattare il centro per l'impiego entro i successivi 15 giorni ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato.

L'erogazione della Naspi è infatti condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

Obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva e sanzioni

Nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l'impiego viene riportata la disponibilità del disoccupato a partecipare alle misure di politica attiva per la ricollocazione e ad accettare congrue offerte di lavoro.

In caso di inosservanza è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione fino alla decadenza dalla prestazione stessa e dallo stato di disoccupazione.

Pagamento

Si ha diritto all'indennità a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione (o di scadenza del periodo di mancato preavviso) se la domanda è stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno; dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.

Per poter ottenere una seconda indennità dopo un successivo periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto "anno mobile", cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione. In tal caso, i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile.

Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

Lo stato di disoccupato permane

NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE

Casistiche		Conseguenze
Reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale	Durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 6 mesi	Decadenza
	Durata del rapporto di lavoro inferiore a 6 mesi	Prestazione sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro
Reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale	Indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro	Conservazione del diritto alla prestazione a particolari condizioni*

* Comunicazione all'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e del reddito annuo previsto. Riduzione dell'indennità di un importo pari all'80% del reddito previsto. Il datore di lavoro o utilizzatore devono essere diversi dal datore di lavoro o utilizzatore per i quali il lavoratore presta la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro (considerando anche società collegate o controllate).

se si svolge un lavoro con reddito annuale non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione: 8.000 euro per i lavoratori dipendenti e 4.800 euro per quelli autonomi.


Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa, con riferimento ai periodi di fruizione della Naspi, viene accreditata fino a un importo massimo pari a 1,4 volte l'assegno di disoccupazione e non più sulla retribuzione media percepita alla data della cessazione. È tuttavia prevista una norma di salvaguardia che interesserà la parte di pensione calcolata con il sistema retributivo, in base alla quale se il periodo in cui si percepisce la Naspi dovesse diminuire la retribuzione media pensionabile questo non verrà preso in considerazione nel calcolo della pensione e verrà utilizzata solo l'anzianità contributiva maturata ai fini del calcolo medesimo.

Incentivo all'autoimprenditorialità

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità Naspi può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del



trattamento che gli spetta, e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo; l'avvio di impresa individuale; la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

L'erogazione anticipata in un'unica soluzione non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'assegno per il nucleo familiare. I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione devono trasmettere telematicamente all'Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. L'indennità anticipata deve essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma

anticipata. Ciò non avviene se il rapporto di lavoro subordinato è instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

La Dis-Coll per i lavoratori parasubordinati

La disciplina della Dis-Coll è divenuta strutturale dal 1° luglio 2017, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, e di assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, non pensionati, che abbiano perso involontariamente il lavoro.

I beneficiari devono essere privi di partita Iva al momento della presentazione della domanda e iscritti in via esclusiva alla gestione separata. Sono esclusi gli amministratori e i sindaci.

Sarà erogata per massimo 6 mesi, durante i quali non saranno accreditati contributi figurativi. I valori indicati per la Naspi si applicano anche per il calcolo della Dis-Coll.

Leggi la versione integrale su

<http://bit.ly/Naspi2019>